



COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E SCHEMA DI BILANCIO 2024-2026.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno
del mese di **marzo** alle ore **12:00**
dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

ventisette
nella Sede Municipale, convocata

Intervengono i Signori:

- | | | |
|-------------------------------|---|-------------|
| 1. MATTEA Ivano | - | Sindaco |
| 2. MENIA D'ADAMO Mirco | - | Assessore |
| 3. DORIGUZZI BOZZO Anna Maria | - | Assessore |
| | | Presenti N. |

Presenti
SI
SI
SI
03

Partecipa il Sig. **Mattea Ivano** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa la Sig. **Olivotto dr.Livio** nella sua qualità di Vicesegretario Comunale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante norme relative alla predisposizione e all'approvazione del bilancio di previsione, nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali e in particolare l'art. 174, comma 1, che stabilisce che l'organo esecutivo predisponga e presenti lo schema di bilancio unitamente agli allegati, al Consiglio Comunale per la relativa approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. — TUEL, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTO il comma 3, 1° periodo, dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. — TUEL che stabilisce che “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.”;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 303 del 30/12/2023, che ha differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali;

VISTO il paragrafo 9.3.6 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, come modificato da ultimo dal D.M. 25 luglio 2023, che prevede che “Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre. Anche in caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio, gli enti locali valutano l'effettiva necessità di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione.”;

VISTA la Faq di Arconet n. 54 del 28 dicembre 2023 nella quale si spiega che “... gli enti che intendono avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 possono indicare le motivazioni che non hanno consentito l'approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel DM del 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione.”;

RILEVATO quindi che non è richiesta una specifica deliberazione di autorizzazione dell'esercizio provvisorio, fino al 15 marzo 2024, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

VISTA la nota di ANCI/UIPI del 20 novembre 2023 con la quale si chiedeva una proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali giustificata dal “... pesante contributo richiesto a Comuni, Città Metropolitane e Province dalla legge di bilancio per il 2024 pari a 250 milioni di euro, l'attuale incertezza circa gli effetti finanziari che deriveranno dalla regolazione finale, nel 2024, della certificazione delle risorse Covid, l'accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e gli effetti dell'applicazione del CCNL 2019-2021 del personale del comparto, i ritardi nell'erogazione delle anticipazioni delle risorse per gli investimenti del PNRR con le obbligatorie anticipazioni di cassa ...”;

VISTA la nota di IFEL/ANCI del 29 dicembre 2023 nella quale si afferma che “Peraltro, va sottolineato che le motivazioni a sostegno della proroga desumibili dal DM 22 dicembre sono di carattere assolutamente generale. Il dispositivo si limita a determinare il nuovo termine al 15 marzo 2024 e ad autorizzare l'esercizio provvisorio fino alla stessa data, mentre nelle premesse si fa riferimento alle principali motivazioni addotte dall'Anci e dall'UPI con nota del 20 novembre scorso, indicandole “tra l'altro” nell'incertezza circa gli effetti finanziari che deriveranno dalla regolazione finale, nel 2024, della certificazione delle risorse Covid e nelle problematiche connesse con l'accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell'applicazione del CCNL 2019-2021 del personale del comparto.”;

CONSIDERATO che non è stato possibile approvare il bilancio di previsione 2024/2026 nei termini di cui al comma 1 dell'art. 151 del TUEL ovvero entro il 31 dicembre 2023, stante la difficoltà di calcolare con certezza il contributo richiesto a Comuni, Città Metropolitane e Province dalla legge di bilancio per il 2024 pari a 250 milioni di euro e l'incertezza circa gli effetti finanziari che sarebbero derivati dalla regolazione finale, nel 2024, della certificazione delle risorse Covid, cui sono state date informazioni certe solamente a inizio febbraio;

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, e in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

DATO ATTO che gli schemi di bilancio risultano così articolati:

bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

CONSIDERATO che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, e in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei Servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale con cui, in data odierna, si è provveduto all'approvazione del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) per la successiva sottoposizione all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, che definisce il DUP atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il Comune di Danta di Cadore non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 7° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

DATO ATTO che ogni determinazione in ordine all'IMU e alla TARI per l'anno 2024 è rimessa alla competenza del Consiglio Comunale;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio 2024/2026;

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2024-2026 — schema di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011 e i relativi allegati obbligatori;

CONSIDERATO che gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno messi a disposizione dei Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché all'Organo di revisione per l'espressione del parere di competenza;

VISTI:

il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

lo Statuto Comunale;

la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (23G00223) (GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023);

ACQUISITI, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in merito al presente provvedimento, i pareri dei Responsabili dei Servizi interessati;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,


DELIBERA

1. Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2024/2026, allegati quale parte integrante del presente atto:
 - ✓ lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
 - ✓ gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D.Lgs 118/2011 ivi di seguito richiamati:
 - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
 - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - il prospetto spese per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione;
 - il prospetto sull'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
 - la tabella dei parametri di deficitarietà strutturale;
 - la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione.
2. Di trasmettere gli atti all'Organo di revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
3. Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l'approvazione degli atti stessi entro i termini di legge.


Inoltre, ravvisata l'urgenza, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL PRESIDENTE
Mattea Ivano




IL VICESEGRETARIO
Olivotto dr. Livio




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 3 APR 2024

3 APR 2024



L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Meria C. Anna Grazia



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, Vicesegretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


• che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal 3 APR 2024 al _____, senza opposizioni e/o reclami;

• che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 3 APR 2024

dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio;

Danta di Cadore, li _____



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Olivotto dr. Livio